

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2155 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi – **Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3, lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) n. 66/06 - Giudizio: Iovino Anna Maria, Iovino Michele e Iovino Giovanni c/Regione Campania. Prat. Avv.ra n. 2485/02 (con allegato). Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B.**

#### **PREMESSO:**

- con ricorso notificato il 13.04.2000 e, rinotificato il 20.10.2000, Iovino Anna Maria, Iovino Michele e Iovino Giovanni, proprietari di immobili siti in Nola alla contrada "Rione Poverella", convenivano in giudizio la Regione Campania in proprio e quale Commissariato del Governo per le emergenze idrogeologiche innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) per ivi sentirli dichiarare responsabili dei danni causati dalla rottura degli argini dell'alveo "Quindici" a seguito dell'evento alluvionale del 12 e 13 novembre 1997, e, per l'effetto, sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni sofferti;
- che, con sentenza n. 66/06 del 03.04.2006, munita della clausola di esecutività in data 05.01.2007 e notificata in data 08.01.2007, il T.R.A.P. così provvede:
  - a) accoglie la domanda nei confronti della Regione Campania e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente Iovino Anna Maria della somma di € 4.764,47, oltre agli interessi legali, fino alla sentenza, sulla somma di € 4.418,33, calcolati in base al tasso via via vigente ed agli interessi legali sulla somma liquidata dalla sentenza al saldo; ed in favore di Iovino Michele ed Iovino Giovanni della somma di € 11.800,89, oltre agli interessi legali, fino alla sentenza, sulla somma di € 10.943,59, calcolati in base al tasso legale via via vigente ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo;
  - b) condanna la Regione Campania a rifondere, in favore dei ricorrenti, le spese processuali che liquida complessivamente in € 1.842,97, di cui € 350,00 per spese, € 1.080,00 per onorari, € 412,97 per diritti di procuratore, oltre Iva, CPA e rimborso forfetario come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipari Avv. Paolino Bonavita e Avv. Francesco Allocca;
  - c) condanna la resistente Regione Campania a rifondere, in favore dei ricorrenti, la somma di € 1.584,53 versata a titolo di compenso al C.T.U.;
  - d) rigetta la domanda proposta nei confronti del Commissariato Straordinario del Governo per le emergenze idrogeologiche della Campania e dichiara interamente compensate fra queste parti le spese di lite;
- con nota n. 658324 del 23.07.2007 il Settore Contenzioso Civile e Penale trasmetteva n. 3 atti di pignoramento presso terzi ad istanza di Iovino Anna Maria, Iovino Michele e Iovino Giovanni, Avv. Paolino Bonavita dai quali risulta un importo complessivo della spesa di € 29.042,23;
- la somma complessiva da pagare di € 29.042,23 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi legali e spese successive maturate fino al soddisfo;
- che tale debito, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi successivamente alla emanazione da parte dell'autorità giudiziaria della sentenza (T.R.A.P.) n. 66/06 del 03.04.2006 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

#### **CONSIDERATO:**

- che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 29.042,23 in esecuzione della sentenza (T.R.A.P.) n. 66/06 del 03.04.2006 occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;

- la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n. 1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 con L.R. n. 2 del 19.01.2007;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10.02.2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 7/2002;
- che nel succitato bilancio 2007 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002", la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 08;
- che all'interno della U.P.B. 6.23.57 è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 18.05.2007 il capitolo di spesa n. 160 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza del Settore 03 dell'A.G.C. 15";
- che con delibera di G.R. n. 1078 del 22.06.2007 è stata modificata la denominazione del capitolo 160, istituito con deliberazione di G.R. n. 840 del 18.05.07, sostituendo le parole "del Settore 03 dell'A.G.C. 15" con le parole "dell'A.G.C. 15";
- per i titoli esecutivi, come disposto con atto deliberativo della G.R. n. 1731 del 30.10.2006, la procedura di riconoscimento disposta dai Dirigenti competenti per materia, deve concludersi con il pagamento entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva dell'atto giudiziario, come previsto dall'art. 14 D.L. 669/96 e s.m.i.;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29 comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

#### RITENUTO:

- che in esecuzione della sentenza del T.R.A.P. n. 66/06 del 03.04.2006 si debba procedere alla liquidazione della **somma complessiva di €29.042,23**, così distinta:
  - a) **€ 7.216,70**, di cui € 4.764,47 per sorta capitale liquidata in sentenza, € 851,23 per interessi, € 792,27 compenso C.T.U., € 808,73 per spese legali comprensivi di IVA e C.P.A. in favore di Iovino Anna Maria, nata il 02.01.1969 a Nola (NA), residente in Nola (NA) al Rione Poverella n. 87, c.f. VNI NMR 69O42 F924F;
  - b) **€ 18.936,58** di cui € 11.800,89 per sorta capitale liquidata in sentenza, € 5.534,69 per interessi, € 792,27 compenso C.T.U., € 808,73 per spese legali comprensivi di IVA e C.P.A. in favore di Iovino Michele, nato il 19.02.1940 a Nola (NA) ed ivi residente alla Via Boccio n. 72, c.f. VNI MHL 40B19 F924U e Iovino Giovanni, nato il 07.12.1944 a Gabiano (AL) e residente in Nola (NA) alla Via Provvissiero n. 34, c.f. VNI GNN 44T07 D835H;
  - c) **€ 2.888,95** per spese legali liquidate in sentenza comprensive di Iva e Cpa in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, Paolino Bonavita, nato il 22.06.1961 a Quindici (AV), c.f. BNV PLN 61H22 H128T, e, Francesco Allocca, nato il 14.10.1964 a Cercola (NA), c.f. LLC FNC 64R14 C495N, con studio legale in Somma Vesuviana (NA) alla Via Portiello n. 3;
- che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 29.042,23 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento dell'importo di € 29.042,23 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- di voler demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 29.042,23 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

- che, allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

**VISTO:**

- l'art. 47, comma 3 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale n. 2 del 19/01/07;
- la D.G.R. n. 160/07;
- la D.G.R. n. n. 1731/06;
- la D.G.R. n. 840 del 18.05.07;
- la D.G.R. n. 1078 del 22.06.2007;
- la nota n. 658324 del 23.07.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale;
- la nota n. 727750 del 27.08.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della Sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) n. 66/06 del 03.04.2006, la somma complessiva di **€29.042,23**, così distinta:

- a) **€ 7.216,70**, di cui € 4.764,47 per sorta capitale liquidata in sentenza, € 851,23 per interessi, € 792,27 compenso C.T.U. , € 808,73 per spese legali comprensivi di IVA e C.P.A. in favore di Iovino Anna Maria, nata il 02.01.1969 a Nola (NA), residente in Nola (NA) al Rione Poverella n. 87, c.f. VNI NMR 69O42 F924F;
- b) **€ 18.936,58** di cui € 11.800,89 per sorta capitale liquidata in sentenza, € 5.534,69 per interessi, € 792,27 compenso C.T.U. , € 808,73 per spese legali comprensivi di IVA e C.P.A. in favore di Iovino Michele, nato il 19.02.1940 a Nola (NA) ed ivi residente alla Via Boccio n. 72, c.f. VNI MHL 40B19 F924U e Iovino Giovanni, nato il 07.12.1944 a Gabiano (AL) e residente in Nola (NA) alla Via Provviero n. 34, c.f. VNI GNN 44T07 D835H;
- c) **€ 2.888,95** per spese legali liquidate in sentenza comprensive di Iva e Cpa in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, Paolino Bonavita, nato il 22.06.1961 a Quindici (AV), c.f. BNV PLN 61H22 H128T, e, Francesco Allocca, nato il 14.10.1964 a Cercola (NA), c.f. LLC FNC 64R14 C495N, con studio legale in Somma Vesuviana (NA) alla Via Portiello n. 3;

2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2007 afferente i capitoli di spesa rientranti nella medesima U.P.B. di seguito riportati:

- capitolo 124 U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€29.042,23**;
- capitolo 160 istituito all'interno della U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 15" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€29.042,23**;

4. di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 15 il conseguente atto di impegno della predetta somma di **€29.042,23** da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

5. di prendere atto che la somma totale di **€ 29.042,23** rappresenta al una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
6. di inviare il presente atto all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
7. di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al Consiglio Regionale, all'A.G.C Avvocatura, all'A.G.C. LL.PP - OO.PP., Attuazione, Espropriazioni, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Valiante*



*Giunta Regionale della Campania*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio  
(D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 – B.U.R.C. n. 52 Del 20 Novembre 2006)

**SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**

Prat. Avv.ra n. 2485/02

AREA 15 SETTORE 03 SERVIZIO 02

Il sottoscritto Ing. Salvatore Silvestri nella qualità di responsabile del Servizio 02 del Settore 03 dell'Area 15, per quanto di propria competenza

**ATTESTA**

quanto segue:

Generalità dei creditori:

- a) Iovino Anna Maria, nata il 02.01.1969 a Nola (NA), residente in Nola (NA) al Rione Poverella n. 87, c.f. VNI NMR 69O42 F924F;
- b) Iovino Michele, nato il 19.02.1940 a Nola (NA) ed ivi residente alla Via Boccio n. 72, c.f. VNI MHL 40B19 F924U e Iovino Giovanni, nato il 07.12.1944 a Gabiano (AL) e residente in Nola (NA) alla Via Provvisiero n. 34, c.f. VNI GNN 44T07 D835H;
- c) Avvocati, procuratori antistatari, Paolino Bonavita, nato il 22.06.1961 a Quindici (AV), c.f. BNV PLN 61H22 H128T, e, Francesco Allocca, nato il 14.10.1964 a Cercola (NA), c.f. LLC FNC 64R14 C495N, con studio legale in Somma Vesuviana (NA) alla Via Portiello n. 3;

Oggetto della spesa:

Risarcimento danni per allagamenti causati dalla rottura degli argini dell'alveo "Quindici" a seguito dell'evento alluvionale del 12 e 13 novembre 1997 in tenimento del Comune di Nola (NA) alla contrada Rione Poverella.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del giudizio intrapreso da Iovino Anna Maria, Iovino Michele e Iovino Giovanni, proprietari di immobili siti in Nola alla contrada "Rione Poverella" c/ Regione Campania innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) per ivi sentirla dichiarare responsabile dei danni causati dalla rottura degli argini dell'alveo "Quindici" a seguito dell'evento alluvionale del 12 e 13 novembre 1997, e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni sofferti. Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'autorità giudiziaria e può essere collocato fra i così detti "debiti involontari", cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del T.R.A.P. n. 66/06 del 03.04.2006, munita della clausola di esecutività in data 05.01.2007 e notificata in data 08.01.2007.

IMPORTO LORDO (sorta capitale liquidata in decreto)	€ 16.565,36
INTERESSI (liquidati in sentenza)	€ 6.385,92 ( * )
ONERI ACCESSORI (spese legali e di giudizio liquidati in sentenza)	€ 6.090,95 ( * )
TOTALE DEBITO	€ 29.042,23

( \* ) Si ritiene che gli INTERESSI ed ONERI ACCESSORI possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:  
per l'esecuzione della sentenza del T.R.A.P. n. 66/06 del 03.04.2006, esecutiva.
- b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 12.476,87
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (□);

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

**chiede**


**il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 29.042,23**

Allega la seguente documentazione :

- 1) la nota n. 658324 del 23.07.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale;
- 2) la nota n. 727750 del 27.08.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale;

Data, 22.10.2007

**Il Responsabile del Servizio 02**  
Ing. Salvatore Silvestri



( □ ) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Avvocatura  
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

**RACCOMANDATA A MANO**

15 - 02  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
VIA A. DE GASPERI 28  
80132 NAPOLI

Prat. n. 2485/02 / Avv.ra  
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: Trasmissione sentenza n.66/06 Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli Giudizio IOVINO ANNAMARIA + 2/R.C. -

Si trasmette nuovamente copia della sentenza n.66/06 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio emarginato.  
Tanto per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. *Andrea Conte*

Avv. *Angela Acerno* tel.0817963544

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2007. 0727750 del 27/08/2007 ore 14,48  
Dest.: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Fascicolo : 2007.XXXV/1/1.69  
Geotecnica, geotermia, difesa del suolo



SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
31 AGO. 2007
A. <i>CRISTIANO</i>
FIRMA <i>Crisciano</i>

T.A.

cc  
2685/2002

66/06

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

R.G.N. 1309/08

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REGISTRATO  
Rep. N. 452  
RECATO RE

IL TRIBUNALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Dr. A.M. ALLAGRANDE  
Cron. N. 462

Composta dai Magistrati.

Sent. N.

1. Dott. Vincenzo Trione

Presidente

2. Dott. Anna Maria Allagrande

Giudice delegato

3. Dott. Ing. Edoardo Benassai

Giudice Tecnico

OGGETTO:  
RISARCIMENTO  
DANNI

ha pronunciato la seguente:

70603/358

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1309 dell'anno 2000, avente ad oggetto: risarcimento dei danni, riservata in decisione all'udienza Collegiale del 6 marzo 2006, vertente



TRA

Iovino Anna Maria, Iovino Michele, Iovino Giovanni, elettivamente domiciliati in Nola, alla via Aldo Moro n. 9 presso lo studio degli Avvocati Paolino Bonavita e Francesco Allocca dai quali sono rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo.

208

-ricorrenti-

Contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale p. t., rappresentata e Difesa dall'Avvocato Silvio Uccello, con esso elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 - Palazzo della Regione -, in virtù di procura generale ad lites per Notar Cimmino del 7-11-2000, reg. in Napoli il

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
A.C. AVVOCATURA  
Settore Contenzioso Civile e Penale  
NAPOLI 10 GEN 2007

AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori

8 GEN 2007

19 GEN 2007

1 + 1 CSE  
av. ALLOCCA  
29 DIC. 2006

1 + 1 CSE  
av. ALLOCCA  
Proc. di Bonaiuto  
29 DIC. 2006

1 + 1 CSE  
av. ALLOCCA

Proc. di Bonaiuto e Gioia  
29 DIC.

10.11.2000, Rep. N. 33679, giusta delibera autorizzativa in ratifica N. 276 del  
5.4.02;

-resistente-

**NONCHE'**

Presidente della Giunta Regionale della Campania (Commissario  
Straordinario del Governo per l'emergenza idrogeologica) in persona del  
Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato di Napoli presso la quale ope legis è domiciliata alla via Diaz n. 11;

-resistente-


**CONCLUSIONI**

I ricorrenti hanno concluso chiedendo che il Tribunale, in accoglimento della  
domanda, condanni la resistente al risarcimento dei danni nella misura indicata dal  
C.T.P., oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese e competenze ed  
attribuzione ai procuratori antistatali.

La resistente Regione Campania ha concluso chiedendo il rigetto della domanda,  
inammissibile, improcedibile generica ed infondata, vinte le spese e le  
competenze.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso notificato alla Regione Campania il 13 aprile 2000 ed alla Regione  
Campania - Commissariato di Governo per le emergenze idrogeologiche il  
22.1.2001 e rinotificato, ex art. 176 R.D. 1775/1933 alla Regione Campania il  
20.10.2000, Iovino Anna Maria, Iovino Michele e Iovino Giovanni, premesso che  
la prima aveva in uso il fabbricato sito al Rione Poverella n. 87 composto da piano  
terra e primo piano con annesso spazio di pertinenza riportato in Catasto al Fol.  
28, p.lle 112, 192 e 113; che il secondo ed il terzo erano proprietari di: 1)  
appezzamento di terreno coltivato a nocciuolo ed ad orto sito in tenimento del



G

Handwritten mark

Comune di Nola, contrada Rione Poverella ed adiacente al fabbricato di cui innanzi ed all'Alveo Quindici, della estensione di mq. 360,00 ed individuato al N.C.T. al Fol. 28 p.la 191; 2) appezzamento di terreno coltivato a nocciolo della estensione di mq. 520,00 individuato al C.T. al fol. 28 p.la 110; 3) appezzamento di terreno coltivato a nocciolo individuato al C.T. al Fol. 28 p.la 125 della estensione di mq. 377,00; 4) appezzamento di terreno coltivato a nocciolo di mq. 3.863,00 riportato in C.T. al Fol. 28 p.la 137; 5) appezzamento di terreno coltivato a nocciolo di mq. 785,00 riportato in C.T. al Fol. 28 p.la 363; 6) appezzamento di terreno coltivato a nocciolo di mq. 786 riportato in C.T. al Fol. 28 p.la 134; che in seguito al fenomeno atmosferico verificatosi nella notte tra il 12 ed il 13 novembre 1997 le acque dell'Alveo erano tracimate nel territorio del Comune di Nola ed, in particolare, avevano cagionato l'allagamento del piano terra dell'immobile così come degli appezzamenti di terreno; che lo straripamento era derivato dalla mancanza di opere di conservazione e manutenzione dell'Alveo; con l'atto di cui innanzi convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania in proprio e quale Commissariato del Governo per le emergenze idrogeologiche, per sentirne affermare la responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni determinati dal proprio consulente nella misura complessiva di £. 47.956.549 o in altra somma maggiore o minore da determinarsi mediante Consulenza tecnica di ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese e le competenze con attribuzione ai procuratori anticipatari.

All'udienza del 27 marzo 2001 si costituiva in giudizio il procuratore dello Stato per il Presidente della Giunta Regionale della Campania, Commissario Straordinario del Governo per l'emergenza idrogeologica, depositando comparsa

di costituzione e risposta con la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.

All'udienza dell'8.1.2002, previa l'autorizzazione del G.D., i ricorrenti eseguivano la chiamata in causa della Regione Campania con atto notificato il 7.3.2002.

All'udienza del 9.4.2002 si costituiva in giudizio la Regione Campania che depositava comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva il rigetto della domanda deducendo che l'inondazione era stata determinata dalla portata eccezionale dell'evento meteorologico ed escludendo che la mancata manutenzione dell'Alveo, da sola, potesse avere determinato l'alluvione. Quanto alla natura della responsabilità dell'ente pubblico, deduceva inoltre la Regione Campania, che la tradizionale difesa con arginature non può mai annullare il fattore rischio che è aggravato anche dall'adozione di comportamenti sociali che aggravano le situazioni di squilibrio in atto. A tale proposito poneva il rilievo la Regione Campania la incidenza determinante della edilizia sconsiderata che ha dato notevole contributo al dissesto idraulico diffuso derivato dalle inadempienze dei Comuni in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme urbanistiche. Contestava, inoltre la Regione, l'ammontare dei danni come indicati in ricorso il cui esatto ammontare non risultava adeguatamente provato. Concludeva quindi la resistente chiedendo il rigetto della domanda, improponibile ed inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza in ordine al governo della spese.

Eccepiva, inoltre, il procuratore della Regione Campania la tardività della chiamata in causa.

Rigettata l'eccezione, acquisita la documentazione allegata, fra cui copia dell'elaborato tecnico di parte, ammesse ed espletate prova per testi e consulenza

tecnica di ufficio, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 5.10.2004, e riportate in epigrafe, la causa veniva rinviata all'udienza Collegiale del 6 marzo 2006 quando, presente il solo procuratore di parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta nei confronti della Regione Campania è fondata e va accolta per quanto di ragione mentre va rigettata la domanda proposta nei confronti del Presidente della Giunta Regionale della Campania, Commissario Straordinario del Governo per l'emergenza idrogeologica.

Alla stregua della espletata prova testimoniale è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso da parte resistente, in seguito alle precipitazioni verificatesi nel novembre 1997 l'Alveo Quindici straripò inondando con le sue acque e con tutti i materiali alluvionali ed i detriti in esso contenuti l'immobile ed i fondi dei ricorrenti

I testi Michele Caliendo e Felicetta Mauro hanno riferito (cfr. verbale udienza 17.12.2002 e 8.4.2003) in ordine alla totale mancanza di manutenzione dell'alveo, all'allagamento dell'abitazione della signora Iovino Anna Maria e dei fondi coltivati dai ricorrenti Iovino Michele e Giovanni, alla necessità di eliminazione di circa venti centimetri di fango ed alla esecuzione di tale pulizia mediante pala meccanica a cura e spese dei ricorrenti.

Posto pertanto che è rimasto provato che il danno lamentato è da porre in relazione con lo straripamento dell'Alveo appartenente al demanio dello Stato, bisogna procedere a verificare se tale evento possa essere posto a carico della resistente Regione Campania.

La fattispecie in esame va inquadrata nella disposizione normativa dell'art. 140, lett. e), R.D. 11.12.1933 n. 1775 che attribuisce alla cognizione dei Tribunali della



acque tutte le domande rivolte a conseguire la condanna della amministrazione al risarcimento dei danni che si assumono direttamente conseguenti a comportamenti materiali, commissivi od omissivi della P.A. nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di governo delle acque pubbliche. (Arg. Da Trib. Sup. Acque, 31.3.1995 n. 30).

In ordine alla manutenzione dei corsi d'acqua fa carico alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione degli argini da cui consegue la presunzione di responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione, presunzione di responsabilità dalla quale l'ente può liberarsi provando che la causa immediata e diretta del danno, intervenuta ad operare nell'ambito della cosa in custodia, rappresenti un fenomeno eccezionale ed imprevedibile, capace di interrompere il nesso di causalità fra la dedotta omissione di manutenzione e l'evento (arg. Da Cass. Civ. Sez. III, 7.1.1982 n. 58 e Sez. Un. 5.9.1997 n. 8588).

Nel caso di specie è rimasto accertato che il letto dell'alveo era ingombro da materiali di vario genere e vegetazione a causa della omessa manutenzione da parte dell'Ente preposto. Sul punto il C.T.P. Geometra Giacomo Cassese (cfr. relazione) ha riferito della inefficiente manutenzione dell'Alveo Quindici da parte degli organi competenti. In particolare ha rilevato il perito di parte che nel mese di aprile 1997 erano stati effettuati minimi lavori di cavatura con deposito "del terreno, ove possibile, sugli argini dell'Alveo,.. che tuttavia non era stato raggiunto il letto di posa originario e che.. successivamente alla pulitura, e prima degli eventi per cui è causa, in occasione di un evento piovoso, il letto di posa aveva già raggiunto il livello preesistente alla cavatura".

Il consulente ha altresì verificato che le acque dell'Alveo avevano tracimato a circa seicento metri dal ponte Rione Poverella, eseguito dal Comune di Nola, che il materiale di cavatura riposto dalla ditta esecutrice dei lavori senza alcuna compattazione, a seguito della abbondante pioggia era ricaduto nell'Alveo causandone l'intasamento.

Le valutazioni del C.T.P. non sono state minimamente contestate dalla Regione Campania, che ha allegato, in ordine alla dedotta eccezionalità dell'evento, il decreto 26.1.1998 di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nella province di Napoli, Salerno ed Avellino in seguito agli eventi atmosferici del 7 e del 13 novembre 1997. In tale provvedimento, tuttavia, non è compreso il territorio del Comune di Nola e la circostanza è confermata dalla documentazione allegata dal Commissario Straordinario del Governo da cui si evince che non era stato disposto alcun intervento nella zona per cui è causa dato che il Comune di Nola "non risulta inserito negli elenchi dei Comuni danneggiati, individuati dall'Unità di crisi e pertanto non avrebbe potuto risultare oggetto di intervento da parte della struttura Commissariale (cfr. Relazione Ufficio del Commissario Straordinario del Governo).

Tale ultimo documento consente di escludere che nella zona in questione il fenomeno atmosferico abbia assunto quelle caratteristiche di eccezionalità dedotte da parte della Regione.

La situazione probatoria consente, pertanto, di ritenere accertata la responsabilità della Regione Campania che, omettendo quella manutenzione cui era obbligata in virtù della sua qualità di custode dell'alveo, è tenuta al risarcimento dei danni lamentati.



Nessun addebito grava a carico del privato in quanto, diversamente da quanto affermato dalla resistente Regione Campania, non compete ai proprietari dei fondi latitanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente posti al di là del confine della proprietà privata, ( come nel caso di specie) e, quindi, appartenenti al demanio.

Quanto, inoltre, alla responsabilità della P.A. rileva il Tribunale che la giurisprudenza di legittimità è ferma "nel ritenere che, essendo la discrezionalità della P.A. delimitata dal principio del *neminem laedere*, sia configurabile la responsabilità della stessa Amministrazione a norma dell'art. 2051 c.c. ogni qual volta il danno cagionato al privato sia in rapporto di causalità con l'omessa o negligente custodia di detti beni e che la colpa sia presunta *ex lege* e trovi un limite soltanto se trattasi di beni demaniali sui quali sia esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini e quando l'estensione o la configurazione del bene stesso rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando per contro la presunzione applicabile in relazione ai danni arrecati da beni demaniali che per la loro limitata estensione territoriale (come nel caso in esame) consentano una adeguata attività di vigilanza e di manutenzione ad opera della P.A." (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 5.9.1997 n. 8588).

Per tutto quanto esposto va oertanto rigettata la domanda di risarcimento proposta nei confronti del Commissario del Governo per le emergenze idrogeologiche della Regione Campania.

Circa il danno risarcibile il consulente tecnico di parte ha esposto di avere constatato (data la imminenza del rilievo (dieci febbraio 1998) rispetto ai fatti) che le acque che avevano invaso i terreni Iovino, oltre a depositare limo su terreno vegetale, avevano depositato anche semi di piante erbacee tipiche infestanti gli

argini degli alvei, sostanze tossiche e nocive sia per l'agricoltura che per gli uomini, in quanto l'alveo viene utilizzato dai cittadini senza alcun senso civico, quale sversatoio di liquami e sostanze nocive alla salute pubblica e ciò senza una sorveglianza adeguata o qualcuno che lo impedisce.

I testi hanno riferito della persistenza dello strato di melma e fango altro fra i quindici ed i venti centimetri tanto nei locali a piano terra della abitazione della ricorrente, quanto nel terreno di Iovino Michele e Giovanni.

Il C.T.U. ha proceduto alla determinazione del danno mediante la valutazione economica delle spese necessarie al ripristino dei luoghi, basandosi proprio su quanto riferito dai testi, dato il tempo trascorso fra gli eventi e l'epletamento dell'incombente ( relazione depositata il 2.1.2004).

Per quanto attiene ai terreni il C.T.U. ha determinato la spesa per procedere alla asportazione del fango con pala meccanica e, ove necessario (in corrispondenza di ciascuna pianta) a mano in €. 11.569,50, mentre per quanto attiene al fabbricato il C.T.U. ha determinato le spese per la pulizia dei locali e suppellettili (mq.  $108 \times 4,98$  €/mq = €. 537,84) spicconatura intonaco ammalorato (mq.  $67,8 \times 2,58$  €/mq.=€. 174,92), per nuovo intonaco (mq.  $67,8 \times 14,67$  €/mq.=€.994,63) raschiatura pareti residue (mq.  $153,62 \times 1,34$  €/mq.=211,10) pitturazione delle pareti interne con pittura lavabile, comprensiva di preparazione delle superfici con stucco e passata di strato isolante inibente (mq.  $67,8 + 153,62 =$  mq.  $221,42 \times 9,08$  €/mq.= €.2.010,49), sistemazione degli infissi in legno interni ed esterni, compresa la preparazione e nuova pitturazione delle superfici in legno e montaggio ( $8 \times 1,20 \times 2,0 \times 2 =$  mq.  $38,4 \times 12,60$  €/mq.= €.483,84), oltre ad €.258,23 per la pulizia ed ad un lavaggio approfondito delle parti meccaniche ed al relativo ingrassaggio e lubrificazione delle automobili e motozappa e, quindi, complessivamente in €. 4.671,05.



Non possono venire accolte le contestazioni di parte ricorrente con riferimento alla diversa determinazione dei danni dato che correttamente il C.T.U. si è attenuto alle emergenze processuali ed ai dati probatori acquisiti.

Le somme, come calcolate e, solo genericamente contestate dalla resistente, appaiono congrue al Collegio che, anche in virtù della competenze del componente tecnico, le ritiene del tutto condivisibili.

La natura risarcitoria della obbligazione impone che la somma, che è stata calcolata al gennaio 2004 (Cfr. C.T.) vada rivalutata all'attualità secondo gli indici ISTAT e determinata in complessivi € 11.800,89 ed in € 4.764,47.

Sulle somme sono dovuti gli interessi compensativi il cui calcolo va eseguito, alla stregua dei principi fissati dalla giurisprudenza ormai consolidata, (Cass. Civ. Sez. Unite del 22.4.1994/17.2.1995 n. 1712) con riferimento al capitale iniziale di € 10.086,30 ed € 4.072,19 (novembre 1997) rivalutato in base ad un indice medio ad €  $(10.086,30 + 11800,89 : 2) = 10.943,59$  e €  $(4.072,19 + 4764,47 : 2) = 4.418,33$  sul quale va applicato il tasso di interesse legale via vigente (5% fino al 31.12.1998, 2,5% fino al 31.12.2000; 3,5% fino a dicembre 2001, 3% fino al dicembre 2003 e 2,5% dall'1.1.2004 all'attualità) e, sulle somme rivalutate, dalla sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta Regione Campania e vanno liquidate in € 1.842,97 di cui € 350,00 spese, € 1.080,00 per onorari ed € 412,97 per diritti di procuratore, oltre IVA, CP e rimborso forfettario come per legge.

Ai ricorrenti compete la restituzione della somma di € 1.584,53 per compensi versati al C.T.U.

Le spese con il Commissariato Straordinario di Governo per l'emergenza idrogeologica vanno integralmente compensate.

P. Q. M.


Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Iovino Anna Maria, Iovino Michele e Iovino Giovanni nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, con ricorso notificato il 13.4.2000 e rinotificato il 20.10.2000 ed al Presidente della Giunta della Regione Campania - Commissariato Straordinario del Governo per le emergenze idrogeologiche della Regione Campania, in data 22.1.2001, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda nei confronti della Regione Campania e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente Iovino Anna Maria della somma di € 4.764,47 (quattromilasettecentosessantaquattro/47), oltre agli interessi legali, fino alla presente sentenza, sulla somma di € 4.418,33, calcolati in base al tasso via via vigente, come precisato in parte motiva, ed agli interessi legali sulla somma liquidata dalla sentenza al saldo; ed in favore di Iovino Michele ed Iovino Giovanni della somma di € 11.800,89 (undicimilaottocento/89), oltre agli interessi legali, fino alla presente sentenza, sulla somma di € 10.943,59, calcolati in base al tasso legale via via vigente, come precisato in parte motiva, ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo;
- 2) condanna la Regione Campania a rifondere, in favore dei ricorrenti, le spese processuali che liquida complessivamente in € 1.842,97 di cui € 350,00 spese, € 1.080,00 per onorari ed € 412,97 per diritti di procuratore, oltre IVA, CP e rimborso forfettario come per legge, attribuiti al procuratore autorizzato (P)
- 3) condanna la resistente Regione Campania a rifondere, in favore dei ricorrenti, la somma di € 1.584,53 versata a titolo di compenso al C.T.U.

Rigetta la domanda proposta nei confronti del Commissariato Straordinario del Governo per le emergenze idrogeologiche della Campania e dichiara interamente compensate fra queste parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il giorno 3 aprile 2006.

Il Presidente




Il Giudice Delegato estensore

*Anna Maria Allapanda*

IL CANCELLIERE - pos. ec. C1

(Enrico Gallozza)




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 24 MAG. 2006

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO GALLOZZA)



ANNOZZA 2. EX ART. 5 L. 399/91  
IOVINO ANNA MARIA  
CF: VNI NMR 69A12 F92AF  
REGIONE CAMPANIA  
CP. 80011990639

F.E.

27.07.06

IL CANCELLIERE - pos. ec. C1

(Enrico Gallozza)



ESTRATTO SENT. NOT.

- 1) 20.10.2006
- 2) 3.8.2006
- 3) 4.8.2006

Napoli, 19.11.06



Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Atti Giudiziari e Ammende	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	€ 21,00
456 T	€ 13,86
964 T	€ 5,16
<b>TOTALE</b>	<b>€ 40,02</b>
Registrato il...	11.1.06
N° 2541	Vol. 193
Atti Giud. Art.	2561
a debito €	40,02
Richiesta Cancelleria	

Il Cancelliere



L'Operatore Giudiziario - pos. ec. B2  
Antonietta Sepe

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in  
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero  
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della  
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano  
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in  
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

.....  
procuratore di ALLOCCA  
INDIHO ANNA MARIA

Napoli, li 5 GEN. 2007

IL CANCELLIERE

*Fr*  
Eugenio Cozzolino

La presente copia composta di n. 12 fogli è  
conforme all'originale esecutivo rilasciato in data  
5 GEN. 2007

Napoli, li 5 GEN. 2007



IL CANCELLIERE

Eugenio Cozzolino  
*Em*

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv. **Paolino Bonavita**, con studio legale in Nola (Na) alla Via Aldo Moro n. 9, nella qualità di Procuratore di **Iovino Anna Maria** si notificò la antescritta Sentenza n. 66/2006 a: la **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, rapp.ta e difesa dall'Avv. **Silvio Uccello** con il quale elett.te domicilia presso la Avvocatura della Regione Campania in **Napoli alla Via S. Lucia n. 81**, perché ne abbia piena e legale scienza ad ogni effetto di legge.

<b>UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE</b> <b>CORTE DI APPELLO DI NAPOLI</b> Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antescritto atto ad esse intimat no designat domicili mediante consegna di copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione <b>CANTISANO GIUSEPPE</b>
<b>- 8 GEN 2007</b>
<b>UFFICIALE GIUDIZIARIO</b> <i>Anna Maria Severino</i>



*Giunta Regionale della Campania*  
*Area Generale di Coordinamento*  
*Avvocatura*  
*Settore Contenzioso Civile e Penale*



**RACCOMANDATA A MANO** SETTORE 01

15 02  
 SETTORE DIFESA SUOLO  
 VIA A.DE GASPERI  
 NAPOLI

E p.c. 08 02  
 SETTORE ENTRATE E SPESE  
 CENTRO DIREZIONALE IS.C/5  
 NAPOLI

Prot. n. 2356-2357-2358/07 (2485/02) / *Avv.ra*  
 (che si prega di citare nella risposta)

*Oggetto:* Invio n.3 atti di pignoramento notificati ad istanza di IOVINO ANNAMARIA, IOVINO MICHELE +1 e avv. BONAVIDA PAOLINO -  
 (Giudizio IOVINO ANNA MARIA + 2/Regione Campania - Sent.66/06 TRAP -

Si trasmette, per gli opportuni adempimenti di competenza, copia degli atti di pignoramento presso terzi notificati ad istanza di IOVINO ANNA MARIA, IOVINO MICHELE + 1 e avv. BONAVIDA PAOLINO.

L'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale di Napoli è stata fissata per il giorno 08.10.07 per Iovino Anna Maria (RG 18143/07 - dott.ssa Manzon), per il 31.10.07 per Iovino Michele + 1 (RG 18234/07 - dott.ssa Valentini), per il 12.10.07 per l'avv. Bonavita Paolino (RG 18235/07 - dott.ssa Grassi).

Al riguardo, si invita preliminarmente codesto Settore a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Qualora, invece, si stiano predisponendo gli atti finalizzati al pagamento delle somme preceitate è opportuno portarli a compimento facendo conoscere alla scrivente data e modalità.

Resta inteso che, ove non si possa provvedere al pagamento nei termini di cui sopra, codesto Settore dovrà sospendere ogni atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Avv. Andrea Conte

<b>SETTORE                  GEOTECNICA GEOTERMIA                  DIFESA SUOLO</b> <small>Avv. Angela Asciano tel. 0817963144</small>
<b>25 LUG. 2007</b>
A: <b>CRISTIANO</b>
FIRMA <i>[Handwritten Signature]</i>

REGIONE CAMPANIA  
 Prot. 2007. 0658324 del 23/07/2007 ore 10,00  
 Dest.: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo  
 Fascicolo: 2007.XXXV/1/1.69  
 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo



CC-2356/07

Avv. Francesco Allocca - Avv. Paolino Bonavita  
Via Portiello n.3 Somma Vesuviana (Na)  
Tel. Fax. 081.899.18.07

Copia  
NOT. P.C.A.  
REG.  
Campania

Settore AA.GG. della Presidenza  
e Collegamenti con gli Assessori  
07 GIU 2007  
10021  
Asw  
Reg

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche  
presso la Corte di Appello di Napoli  
Sentenza n. 66/2006

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

L'istante L'Avv. Paolino Bonavita, nato a Quindici (AV) il 22.06.1961 C.F. BNV PLN 61H22H 128T, L'Avv. Francesco Allocca, nato a Cercola (Na) il 14.10.1964 C.F. LLC FNC 64R 14C 495N, con studio legale in Somma Vesuviana (Na) alla Via Portiello n. 3, in proprio e nella qualità di Procuratori di se stessi e quali Procuratori antistatari nella causa promossa da Iovino Anna Maria, Iovino Michele e Iovino Giovanni contro la Regione Campania, in persona del suo Presidente p.t. della Giunta Regionale, fax. n. 081.899.18.07. dove dichiarano di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria di avviso di deposito di ordinanze, decreti e sentenza,

**Premesso**

- Che gli istanti, in virtù della sentenza n. 66/2006 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 3.04.2006, depositata in Cancelleria in data 24.05.2006, munita di formula esecutiva in data 5.01.2007 e notificata in forma esecutiva in data 8.01.2007, alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv.to Silvio Uccello e con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso la Sede della Regione Campania alla Via S. Lucia n. 81, ad oggetto *Risarcimento Danni* da esondazione, sono creditori della somma di Euro 1.842,97 oltre Iva e Cp da rimborso forfetario come per legge;

- che detta sentenza n. 66/2006, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 3.04.2006,

GIUNTA REGIONALE  
A.G.G.  
Settore Contenzioso  
11 GIU 2007

11 GIU. 2007

depositata in Cancelleria in data 24.05.2006, munita di formula esecutiva in data 5.01.2007 è stata notificata in forma esecutiva in data 8.01.2007, alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, in Napoli presso la Sede della Regione Campania alla Via S. Lucia n. 81;

- che non avendo l'istituto debitore corrisposto all'istante l'importo suddetto, in data 14.05.2007 veniva notificato alla Regione Campania atto di precetto di pagamento dell'importo complessivo di euro **Euro 2.888,95** così distinti, Diritti ed Onorario 2008,07, Cpa 2% 40,2, IVA 20 % 409,70, Spese liquidate in sentenza 350,00; Spese 80,98, oltre interessi e spese successive.

- che a tutt'oggi la Regione Campania nonostante i ripetuti solleciti non ha corrisposto le somme precettate;

- che consta all'istante che l'ente debitore è creditore del SanPaolo Banco di Napoli, con sede in Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1 di somme di denaro per servizio di tesoreria e/o comunque a diverso titolo;

- che l'istante intende procedere, pertanto, al pignoramento presso il SanPaolo Banco di Napoli, con sede in Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1 delle somme a qualsiasi titolo dovute e debende alla predetta Regione Campania, anche se condizionate, incerte ed eventuali, fino al soddisfo dell'intero credito vantato dall'Avv. Paolino Bonavita e Francesco Allocca a seguito della sentenza n. 66/2006, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 3.04.2006, depositata in Cancelleria in data 24.05.2006, munita di formula esecutiva in data 5.01.2007 e notificata in forma esecutiva in data 8.01.2007, alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, in Napoli presso la Sede della Regione Campania alla Via S. Lucia n. 81; e come da detto atto di precetto notificato in data 14.05.2007 alla Regione Campania per l'importo complessivo di euro 2888,95 oltre spese e

competenze legali della presente procedura, con maggiorazione C.P.A. e  
rivalsa IVA queste ultime per l'ammontare che sarà liquidato dal Tribunale

**Tanto Premesso**

L'istante Avv. Paolino BOnavita e Francesco Allocca,

**CITANO**

1) **IL SanPaolo Banco di Napoli**, in persona del suo Legale Rappresentante  
p.t., con sede in **Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1**

2) **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante  
p.t., con sede in **Napoli alla Via S. Lucia n. 81**

perché entrambi compariscono innanzi all'On. Tribunale Civile Ordinario  
di Napoli, Sez Esecuzione mobiliare, Giudice Unico a designarsi,  
all'udienza del giorno 22 GIUGNO 2007 <sup>4.7.07</sup>, ora del  
regolamento, con il prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e termini di  
legge, perché, il primo renda la dichiarazione di cui all'art.547 c.p.c. ed il  
secondo assista alla dichiarazione del terzo debitore ed agli atti ulteriori, il  
tutto con avvertenza che in mancanza si procederà ulteriormente come per  
legge, con invito al terzo SanPaolo Banco di Napoli a comunicare la  
dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 giorni  
a mezzo raccomandata

*Sciro  
h. Naples  
2007  
Della*



Avv. Paolino Bonavita

Istante Avv.to Francesco Allocca e Paolino Bonavita, nella qualità, Io  
sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio di Notificazioni del Tribunale  
di Napoli, visto l'Atto di Precetto notificato in data 14.05.2007 alla Regione  
Campania, con il quale si intimava il pagamento della somma di Euro  
2888,95 comprensiva di IVA e CPA,

**ho pignorato**, come con il presente atto pignoro, presso il **SanPaolo Banco  
di Napoli**, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in **Napoli  
alla Via Forno Vecchio n. 1** in virtù della citata Sentenza e Precetto, tutte le

somme dovute e debende a qualsiasi titolo, ragione e causa, alla Regione Campania fino alla concorrenza della somma precettata di euro 2888,95 aumentata della metà (4333,42) oltre le spese e competenze della procedura, C.p.a. ed I.V.A., ed a tal fine

**ho ingiunto al debitore Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede le somme pignorate ed HO INTIMATO al terzo SanPaolo Banco di Napoli, in persona come sopra, quale terzo pignorato, di astenersi sin da questo momento dal compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio alle ragioni di credito vantate dall'istante, dovendosi ritenere le somme pignorate a disposizione del Magistrato**

#### **INVITO**

Il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la dichiarata residenza o il domicilio eletto le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice

#### **AVVERTO**

Il medesimo debitore che ai sensi dell'art 495 c.p.c. può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti comprensivi del capitale degli interessi e delle spese oltre che delle spese di esecuzione sempre che a pena di inammissibilità sia da esso debitore depositata in cancelleria prima che sia disposta l'assegnazione a norma dell'art 552 c.p.c. la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli eventuali

creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati di cui deve essere data prova documentale.

In pari tempo ha notificato il sopra esteso atto di citazione a:

1) **IL SanPaolo Banco di Napoli**, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1**

2) **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via S. Lucia n. 81**

**UFFICIO UNICO ESECUZIONI  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**NAPOLI**.....  
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, previa l'ingiunzione, l'invito  
e l'avvertimento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 492 c.p.c.  
ho notificato copia di quanto precede al.....  
Sig.....  
nel suo domicilio.....  
ivi consegnandola a mani di.....

**UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**  
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antoscritto  
atto ad ess intimat ne designat domicili mediante  
consegna di copia a mani dell'impiegato addetto alla  
ricezione  
**PANICO SAVIANO**  
- 7 GIU 2007  
**UFFICIALE GIUDIZIARIO**  
*Anna Maria Severino*

L'Ufficiale Giudiziario

cc /  
2357/07

Avv. Francesco Allocca - Avv. Paolino Bonavita  
Via Portiello n.3 Somma Vesuviana (Na)  
Tel. Fax. 081.899.18.07

Copia  
NOTIFICA  
del  
Canc. parit.

Settore AA.GG. della Pr  
e Collegamenti con gli Assessori

07 GIU 2007

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche  
presso la Corte di Appello di Napoli  
Sentenza n. 66/2006

10.000  
Bov  
Ray

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

L'istante **Iovino Anna Maria**,, nata a Nola (Na) il 02.01.1969, C.F VNI NMR 69042F 924F ed ivi residente al Rione Poverella n. 87, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Allocca e Paolino Bonavita presso il cui studio in Somma Vesuviana (Na) alla Via Portiello n. 3 elettivamente domicilia per mandato in calce all'atto di precetto notificato in data 14.05.2007 e valido anche per la presente fase, e di cui ne autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini del presente atto in forza del D. Lgs. 196/2003, fax. n. 081.899.18.07. dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria di avviso di deposito di ordinanze, decreti e sentenza,

**Premesso**

- Che l'istante, in virtù della sentenza n. 66/2006 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 3.04.2006, depositata in Cancelleria in data 24.05.2006, munita di formula esecutiva in data 5.01.2007 e notificata in forma esecutiva in data 8.01.2007, alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv.to Silvio Uccello e con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso la Sede della Regione Campania alla Via S. Lucia n. 81, ad oggetto *Risarcimento Danni* da onsdazione, è creditore della somma di Euro 6.407,97;
- che detta sentenza n. 66/2006, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 3.04.2006,

11 GIU. 2007

REGIONE CAMPANIA  
AVVOCATURA  
Settore Contenzioso Civile e Penale  
NAPOLI - 07 GIU 2007

depositata in Cancelleria in data 24.05.2006, munita di formula esecutiva in data 5.01.2007 è stata notificata in forma esecutiva in data 8.01.2007, alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, in Napoli presso la Sede della Regione Campania alla Via S. Lucia n. 81;

- che non avendo l'istituto debitore corrisposto all'istante l'importo suddetto, in data 14.05.2007 veniva notificato alla Regione Campania atto di precetto di pagamento dell'importo complessivo di euro **Euro 7.216,70** così distinti, per Iovino Anna Maria 6407,97, Diritti ed Onorario di precetto 571,00, rimborso 12,50% su diritti ed onorario precetto 71,37, Cpa 2% 12,84, IVA 20 % 131,04, Spese 22,48, oltre interessi e spese successive.
- che a tutt'oggi la Regione Campania nonostante i ripetuti solleciti non ha corrisposto le somme precettate;
- che consta all'istante che l'ente debitore è creditore del SanPaolo Banco di Napoli, con sede in Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1 di somme di denaro per servizio di tesoreria e/o comunque a diverso titolo;
- che l'istante intende procedere, pertanto, al pignoramento presso il SanPaolo Banco di Napoli, con sede in Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1 delle somme a qualsiasi titolo dovute e debende alla predetta Regione Campania, anche se condizionate, incerte ed eventuali, fino al soddisfo dell'intero credito vantato da Iovino Anna Maria, a seguito della sentenza n. n. 66/2006, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 3.04.2006, depositata in Cancelleria in data 24.05.2006, munita di formula esecutiva in data 5.01.2007 e notificata in forma esecutiva in data 8.01.2007, alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, in Napoli presso la Sede della Regione Campania alla Via S. Lucia n. 81; e come da detto atto di precetto notificato in data 14.05.2007 alla Regione Campania per l'importo complessivo di euro 7.216,70 oltre spese e competenze legali della presente procedura, con

maggiorazione C.P.A. e rivalsa IVA queste ultime per l'ammontare che sarà liquidato dal Tribunale

**Tanto Premesso**

L'istante Iovino Anna Maria, come sopra ut rapp.ta difesa e dom.ta

**CITA**

1) **IL SanPaolo Banco di Napoli**, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1**

2) **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via S. Lucia n. 81**

perché entrambi compariscono innanzi all'On. Tribunale Civile Ordinario di Napoli, Sez. Esecuzione mobiliare, Giudice Unico a designarsi, all'udienza del giorno 04.07.2007, ora del regolamento, con il prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, perché, il primo renda la dichiarazione di cui all'art.547 c.p.c. ed il secondo assista alla dichiarazione del terzo debitore ed agli atti ulteriori, il tutto con avvertenza che in mancanza si procederà ulteriormente come per legge, con invito al terzo SanPaolo Banco di Napoli a comunicare la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata



Avv. Paolino Bonavita

Istante Avv.to Francesco Allocca e Paolino Bonavita, nella qualità, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio di Notificazioni del Tribunale di Napoli, visto l'Atto di Precetto notificato in data 14.05.2007 alla Regione Campania, con il quale si intimava il pagamento della somma di Euro 7.216,70 comprensiva di IVA e CPA,

ho pignorato, come con il presente atto pignoro, presso il **SanPaolo Banco di Napoli**, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1** in virtù della citata Sentenza e Precetto, tutte le

somme dovute e debende a qualsiasi titolo, ragione e causa, alla Regione Campania fino alla concorrenza della somma precettata di euro 7.216,70 aumentata della metà (10.825,05) oltre le spese e competenze della procedura, C.p.a. ed I.V.A., ed a tal fine

**ho ingiunto al debitore Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede le somme pignorate ed HO INTIMATO al terzo SanPaolo Banco di Napoli, in persona come sopra, quale terzo pignorato, di astenersi sin da questo momento dal compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio alle ragioni di credito vantate dall'istante, dovendosi ritenere le somme pignorate a disposizione del Magistrato**

#### **INVITO**

Il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la dichiarata residenza o il domicilio eletto le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice

#### **AVVERTO**

Il medesimo debitore che ai sensi dell'art 495 c.p.c. può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti comprensivi del capitale degli interessi e delle spese oltre che delle spese di esecuzione sempre che a pena di inammissibilità sia da esso debitore depositata in cancelleria prima che sia disposta l'assegnazione a norma dell'art 552 c.p.c. la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli eventuali

creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati di cui deve essere data prova documentale.

In pari tempo ha notificato il sopra esteso atto di citazione a:

1) **IL SanPaolo Banco di Napoli**, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1**

2) **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via S. Lucia n. 81**

UFFICIO UNICO ESECUCIONI  
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NAPOLI.....

Io sottoscritto **Ufficiale Giudiziario**, previa l'ingiunzione, l'invito  
e l'avvertimento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 497 c.p.c.  
ho notificato copia di quanto precede al.....

Sig.....

nel suo domicilio.....

ivi consegnandola a mani di.....

<b>UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE</b> <b>CORTE DI APPELLO DI NAPOLI</b> Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copi dell'antescritto atto ad ess indicat ne designat domicili mediante consegna di copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione <b>PANICO SAVIANO</b>
- 7 GIU 2007
UFFICIALE GIUDIZIARIO Anna Maria Severino

Ufficiale Giudiziario

CC  
2358/07

Avv. Francesco Allocca - Avv. Paolino Bonavita  
Via Portiello n.3 Somma Vesuviana (Na)  
Tel. Fax. 081.899.18.07

Copia  
NOTIFICA  
Sant'Angelo  
Bucuro  
Napoli

Settore AA.GG. della Presidenza  
e Collegamenti con gli Assessori

07 GIU 2007

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche  
presso la Corte di Appello di Napoli  
Sentenza n. 66/2006

10020 Aw  
Reg

**ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**

L'istante **Iovino Michele**, nato a Nola (Na) il 19.02.1940, C.F VNI MHL 40B 19F924U ed ivi residente alla Via Boccio n. 72, **Iovino Giovanni**, nato a Gabiano (Al) il 7.12.1944 C.F. VNI GNN 44T07D 835H, e residente in Nola (Na) alla Via Provvvisiero n. 34, rapp.ti e difesi dall'Avv. Francesco Allocca e Paolino Bonavita presso il cui studio in Somma Vesuviana (Na) alla Via Portiello n. 3 elettivamente domiciliario per mandato in calce all'atto di precetto notificato in data 14.05.2007 e valido anche per la presente fase, e di cui ne autorizzano il trattamento dei dati personali ai soli fini del presente atto in forza del D. Lgs. 196/2003, fax. n. 081.899.18.07. dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria di avviso di deposito di ordinanze, decreti e sentenza,

**Premesso**

- Che gli istanti, in virtù della sentenza n. 66/2006 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 3.04.2006, depositata in Cancelleria in data 24.05.2006, munita di formula esecutiva in data 5.01.2007 e notificata in forma esecutiva in data 8.01.2007, alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' Avv.to Silvio Uccello e con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso la Sede della Regione Campania alla Via S. Lucia n. 81, ad oggetto *Risarcimento Danni* da esondazione, sono creditori della somma di Euro 18.127,85;

GIUNTA REGIONALE  
A.C.C. REGIONALE  
Settore Collegamenti con gli Assessori  
NAPOLI 07 GIU 2007

11 GIU. 2007

- che detta sentenza n. 66/2006, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 3.04.2006, depositata in Cancelleria in data 24.05.2006, munita di formula esecutiva in data 5.01.2007 è stata notificata in forma esecutiva in data 8.01.2007, alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, in Napoli presso la Sede della Regione Campania alla Via S. Lucia n. 81;
- che non avendo l'istituto debitore corrisposto all'istante l'importo suddetto, in data 14.05.2007 veniva notificato alla Regione Campania atto di precetto di pagamento dell'importo complessivo di euro **Euro 18.936,58** così distinti, per Iovino Michele e Iovino Giovanni 18.127,85, Diritti ed Onorario di precetto 571,00, rimborso 12,50% su diritti ed onorario precetto 71,37, Cpa 2% 12,84, IVA 20 % 131,04, Spese 22,48, oltre interessi e spese successive.
- che a tutt'oggi la Regione Campania nonostante i ripetuti solleciti non ha corrisposto le somme precettate;
- che consta all'istante che l'ente debitore è creditore del SanPaolo Banco di Napoli, con sede in Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1 di somme di denaro per servizio di tesoreria e/o comunque a diverso titolo;
- che l'istante intende procedere, pertanto, al pignoramento presso il SanPaolo Banco di Napoli, con sede in Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1 delle somme a qualsiasi titolo dovute e debende alla predetta Regione Campania, anche se condizionate, incerte ed eventuali, fino al soddisfo dell'intero credito vantato da Iovino Michele e Iovino Giovanni, a seguito della sentenza n. 66/2006, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 3.04.2006, depositata in Cancelleria in data 24.05.2006, munita di formula esecutiva in data 5.01.2007 e notificata in forma esecutiva in data 8.01.2007, alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, in Napoli presso la Sede della Regione Campania alla Via S. Lucia n. 81; e

come da detto atto di precetto notificato in data 14.05.2007 alla Regione Campania per l'importo complessivo di euro 18.936,58 oltre spese e competenze legali della presente procedura, con maggiorazione C.P.A. e rivalsa IVA queste ultime per l'ammontare che sarà liquidato dal Tribunale

**Tanto Premesso**

L'istante Iovino Michele e Iovino Giovanni, come sopra ut rapp.ti difesi e dom.ti

**CITANO**


- 1) IL **SanPaolo Banco di Napoli**, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1**
- 2) **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via S. Lucia n. 81**

perché entrambi compariscono innanzi all'On. Tribunale Civile Ordinario di Napoli, Sez Esecuzione mobiliare, Giudice Unico a designarsi, all'udienza del giorno 22. GIUGNO 2007 14.7.07, ora del regolamento, con il prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, perché, il primo renda la dichiarazione di cui all'art.547 c.p.c. ed il secondo assista alla dichiarazione del terzo debitore ed agli atti ulteriori, il tutto con avvertenza che in mancanza si procederà ulteriormente come per legge, con invito al terzo SanPaolo Banco di Napoli a comunicare la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c. al creditore precedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata

*Dico  
14. Luglio  
2007  
Allocca*



Avv. Paolino Bonavita



Istante Avv.to Francesco Allocca e Paolino Bonavita, nella qualità, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio di Notificazioni del Tribunale di Napoli, visto l'Atto di Precetto notificato in data 14.05.2007 alla Regione Campania, con il quale si intimava il pagamento della somma di Euro 18.936,58 comprensiva di IVA e CPA,

**ho pignorato**, come con il presente atto pignoro, presso il **SanPaolo Banco di Napoli**, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1** in virtù della citata Sentenza e Precetto, tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo, ragione e causa, alla Regione Campania fino alla concorrenza della somma precettata di euro 18.936,58 aumentata della metà (28.404,87) oltre le spese e competenze della procedura, C.p.a. ed I.V.A., ed a tal fine

**ho ingiunto** al debitore **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via S. Lucia n. 81** di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede le somme pignorate ed **HO INTIMATO** al terzo SanPaolo Banco di Napoli, in persona come sopra, quale terzo pignorato, di astenersi sin da questo momento dal compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio alle ragioni di credito vantate dall'istante, dovendosi ritenere le somme pignorate a disposizione del Magistrato

#### **INVITO**

Il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, con l'avvertimento che in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la dichiarata residenza o il domicilio eletto le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice

#### **AVVERTO**

Il medesimo debitore che ai sensi dell'art 495 c.p.c. può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti comprensivi del capitale degli interessi e delle spese oltre che delle spese di esecuzione sempre che a pena di inammissibilità sia da esso debitore depositata in cancelleria prima che sia

disposta l'assegnazione a norma dell'art 552 c.p.c. la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli eventuali creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati di cui deve essere data prova documentale.

In pari tempo ha notificato il sopra esteso atto di citazione a:

1) **IL SanPaolo Banco di Napoli**, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via Forno Vecchio n. 1**

2) **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante p.t., con sede in **Napoli alla Via S. Lucia n. 81**

**UFFICIO UNICO ESECUZIONI**  
**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

NAPOLI.....  
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, previa l'ingiunzione, l'invito  
e l'avvertimento di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 492 c.p.c.  
ho notificato copia di quanto precede al.....  
Sig.....  
nel suo domicilio.....  
ivi consegnandola a mani di.....

L'Ufficiale Giudiziario

<b>UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE</b> <b>CORTE DI APPELLO DI NAPOLI</b> Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato copie dell'antescritto atto ad esse intimat ne designat domicili mediante consegna di copia a mani dell'incaricato addetto alla ricezione <b>PANICO SAVIANO</b>
- 7 GIU 2007
<b>UFFICIALE GIUDIZIARIO</b> <i>Anna Maria Severino</i>